

## **ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

L'anno 2006 il giorno 15 del mese di novembre, in Montemarciano si sono riunite le Signore:

- RE DONATELLA, nata ad Arezzo il 10/04/1970 e residente a M. Montemarciano in Via Media n. 13,  
C.F.: REX DTL 70D50 A390I;

- CORVINO VITTORIA, nata a Torino il 02/04/1970 e residente a M. Montemarciano in Via dei Faggi  
n. 5, C.F.: CRV VTR 70D42 L219Z;

- CESARINI CESARINA, nata a Montemarciano il 06/09/1956 e residente a Marzocca di Senigallia in  
Via Garibaldi n. 45, C.F.: CSR CRN 56P46 F560Q.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Signora Re Donatella ed a svolgere il ruolo di Segretario  
la Signora Cesarini Cesarina.

I presenti con la sottoscrizione del presente atto decidono la costituzione dell'Associazione senza fini di  
lucro denominata "Piccole stelle d'Africa ONLUS".

Il Presidente illustra i principi fondanti della costituenda Associazione e procede alla lettura dello  
Statuto allegato al presente atto costitutivo di cui è parte integrante e sostanziale e che posto in  
votazione viene approvato all'unanimità.

L'assemblea decide di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Piccole stelle d'Africa  
ONLUS" nelle persone di: Re Donatella con la carica di Presidente, Corvino Vittoria con la carica di  
Vice-presidente e Cesarini Cesarina con la carica di Segretario, di cui già sopra sono stati specificati i  
dati anagrafici; tutti i membri del Consiglio Direttivo eletti accettano l'avvenuta nomina.

I presenti delegano il presidente della riunione affinché provveda a tutte le formalità derivanti dal  
presente atto, nonché alla relativa registrazione e al compimento di tutte le pratiche necessarie per  
l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato ex L.R. 48/95.

La sede legale provvisoria dell'Associazione è stabilita a Montemarciano in Via Media n. 13.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta.

Firme dei sottoscrittori dell'atto:

Il Presidente .....

Il Vice-presidente .....

Il Segretario .....

## **STATUTO**

### **Art. 1) Costituzione e Sede.**

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Piccole stelle d'Africa ONLUS" con sede a Montemarciano; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

### **Art. 2) Carattere e scopo dell'associazione.**

L'associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative; lo scopo e l'oggetto dell'associazione sono ai fini di solidarietà sociale e beneficenza, difendere i diritti delle persone in difficoltà, sia di ordine materiale, sia di ordine sociale e psicologico attraverso la promozione di tutte le azioni necessarie comprese quelle ricreative e culturali. Al fine del raggiungimento dello scopo l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- raccogliere fondi e/o materiale da inviare alle comunità istituite presso la Costa D'Avorio in Africa;
- sensibilizzare le forze politiche e l'opinione pubblica, anche con incontri e convegni, al fine di fare conoscere le iniziative intraprese dall'associazione;
- promuovere scambi con altre realtà al fine di migliorare le possibilità di raggiungimento degli scopi sociali, compresa la collaborazione con altre associazioni che hanno scopi analoghi e/o affini.

### **Art. 3) Durata dell'associazione.**

La durata dell'associazione è illimitata, comunque potrà essere sciolta in ogni momento dagli associati fondatori con il consenso in assemblea straordinaria regolarmente convocata.

### **Art. 4) Requisiti degli associati e loro ammissioni.**

Possono fare parte dell'associazione sia i cittadini italiani che stranieri, senza alcuna distinzione di sesso e razza. L'ammissione è libera e previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo; l'esclusione è ugualmente decisa dal Consiglio Direttivo che ne deve giustificare la motivazione.

L'elenco degli associati è tenuto aggiornato in un apposito registro dall'amministratore o da chi ne fa le veci e rimane a disposizione degli associati per la consultazione.

#### **Art. 5) Categorie degli associati, doveri.**

L'associazione prevede due categorie di associati: onorari e ordinari;

- sono considerati onorari i soci che abbiano particolari benemerienze e che ricoprono cariche particolari nell'ambito dell'associazione e sono nominati in via permanente nell'associazione;
- sono ordinari tutti gli altri associati che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le categorie di soci hanno lo stesso trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione e pertanto le stesse cariche possono essere riconfermate, revocate e mutate in sede di assemblea straordinaria o ordinaria, regolarmente convocate e validamente deliberate con una maggioranza pari ai due terzi dei membri presenti.

Le motivazioni che possono concorrere a fare perdere la qualifica di associato possono essere:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto a mezzo A.R. con efficacia immediata al ricevimento della comunicazione;
- per decadenza, cioè la perdita di eventuali requisiti ritenuti validi per l'ammissione;
- delibera d'espulsione;
- decesso dell'associato.

#### **Art. 6) Organi dell'associazione.**

Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Le cariche all'interno dell'associazione vengono conferite ed accettate a titolo gratuito ed i componenti

hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per conto dell'interesse dell'associazione.

**Art. 7) Partecipazione, convocazione e delibere dell'assemblea.**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; in questa sede vengono prese le decisioni fondamentali in merito agli orientamenti determinati dall'associazione. Tutti i soci hanno il diritto partecipare sia alle assemblee ordinarie che a quelle straordinarie che possono essere convocate da ciascun socio a mezzo lettera almeno otto giorni prima, indicando data ed ora precisa, specificando argomentazioni da discutere all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza, da chi ne fa le veci ed eventuali votazioni possono avvenire per alzata di mano o con voto segreto a seconda dell'argomento e deciso di volta in volta dall'assemblea; ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di voto segreto verranno nominati due scrutatori. Ad ogni assemblea verrà nominato un segretario che provvederà a redigere un verbale scritto relativo alle decisioni deliberate in assemblea e comunicato successivamente in tempi brevi a tutti gli associati.

**Art. 8) Composizione e compiti del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, da un Vice-presidente e da un Segretario che provvedono alla gestione dell'associazione con l'esecuzione delle delibere assembleari, si occupano delle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, predispongono piani contabili per il buon andamento dell'associazione prendendo anche iniziative concrete, danno esecuzione a tutti gli atti di carattere patrimoniale e finanziario dell'associazione.

Il Presidente ha il compito di presiedere le sedute del Consiglio d'Amministrazione e le assemblee e ad esso spetta la firma degli atti sociali. In caso di suo impedimento tutte le funzioni vengono svolte dal Vice-presidente o da chi ne fa le veci.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, in caso questo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice-presidente costituisce per i terzi prova

dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Al Segretario spetta il buon andamento degli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari e redige i verbali delle assemblee.

#### **Art. 9) Patrimonio dell'associazione**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalla quota di iscrizione versata all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria, dai versamenti volontari dei singoli associati, da eventuali contributi e/o erogazioni delle pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e di altri enti e società private, donazioni e lasciti di qualsiasi provenienza.

#### **Art. 10) Divieto di distribuzioni utili.**

E' fatto espresso divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione in quanto gli stessi debbono essere destinati alle finalità dell'associazione stessa ed anche in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio deve essere devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art.11) Bilanci.**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre; per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Letto, approvato e sottoscritto.

Montemarciano, lì 15/11/2006

Firme